

## REGOLAMENTO

### Art. 1

#### Definizione dell'Associazione

1. Il carattere apolitico del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 va inteso nel senso che possono essere ammessi associati di qualsiasi tendenza politica, ma l'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche o comunque ad esse affiliate.

2. L'assenza di ogni attività lucrativa nelle finalità del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 costituisce il fondamento della sua costituzione in Ente morale, nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito fra gli associati, dovendo invece essere reimpiegato esclusivamente per fini statutari.

### Art. 2

#### Finalità dell'Associazione

1. Le linee programmatiche del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 sono definite dal Consiglio Direttivo ed approvate annualmente dall'Assemblea degli associati.

Importanza preminente dovrà essere data alla propaganda fra i giovani e gli amanti delle autovetture d'epoca tenendo presente che l'impegno statutario non deve intendersi circoscritto alla mera partecipazione ai raduni ma deve estendersi al campo culturale della tematica dell'auto d'epoca con particolare riguardo alla Fiat - Bertone X1/9.

2. Alla propaganda sono ugualmente impegnati il Consiglio Direttivo, le Commissioni Periferiche ed i singoli associati, ciascuno con i mezzi di cui dispone o con eventuali contributi esterni.

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità del coordinamento generale e promuove e svolge le iniziative a carattere nazionale; le Commissioni Periferiche affiancano l'azione del Consiglio Direttivo in sede locale, operando in forma articolata e capillare nel proprio campo di azione.

Gli associati assecondano l'opera di propaganda della propria Commissione Periferica mettendo a sua disposizione, anche saltuariamente, la propria autovettura e offrendo l'apporto delle proprie conoscenze in relazione alla Fiat - Bertone X1/9 ed alle altre vetture d'epoca.

3. Le direttrici più efficaci della propaganda del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 si riassumono nello stimolare ed incoraggiare iniziative promozionali di interesse culturale e tecnico nel campo informativo o conoscitivo, con conferenze, proiezioni cinematografiche, dibattiti, tavole rotonde, corsi, pubblicazioni e nel campo del tempo libero con mostre, concorsi, visite a musei e collezioni private, ecc..

### Art. 3

#### Degli associati

1. Tutti gli associati, siano essi cittadini italiani o di Stato estero, nel richiedere l'iscrizione al Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 devono impegnarsi a perseguire gli scopi che esso si prefigge, con la consapevolezza di essere essi stessi i protagonisti della propaganda pro Fiat - Bertone X1/9. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali.

Pertanto, il possesso della tessera ed il pagamento della quota di associazione oltre che conferire diritti a speciali agevolazioni, generano il dovere per l'associato di adoperarsi per il raggiungimento dei fini istituzionali, contribuendo al sempre maggiore consolidamento del Club.

2. Gli associati del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 nei loro reciproci rapporti personali devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale dei gentlemen driver, il tratto cortese ed il mutuo rispetto.

Essi devono improntare a cordialità i rapporti con la dirigenza della propria Commissione Periferica e del Consiglio Direttivo a cui hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti di qualsiasi tipo, ottenendo adeguato riscontro; a tal fine, possono anche avanzare istanze, denunce, ricorsi o altro, purché formulati in termini civili e corretti.

L'associato che si iscrive al Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o ad intentare azione legale contro il Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 per le controversie nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi statutari a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l'avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione del Regolamento, passibile di esclusione.

#### **Art. 4**

##### **Delle categorie degli associati**

1. Le categorie degli associati, elencate dallo Statuto, si definiscono come segue:

a) **Associati ordinari**: è associato ordinario il proprietario e/o possessore di un veicolo Fiat – Bertone X1/9. Essi costituiscono il nucleo vitale del Club su cui l'efficienza e lo sviluppo del medesimo trova il suo fondamento.

b) **Associati simpatizzanti**: è associato simpatizzante il proprietario e/o possessore di un veicolo di interesse classico – storico e l'appassionato di motorismo classico e storico che si riconosca negli scopi associativi.

c) **Associati onorari**: è una qualifica che il Consiglio Direttivo conferisce a persone che, per chiari meriti, si sono distinte nel campo del motorismo storico.

b) **Associati familiari**: è associato familiare colui il quale fa parte del nucleo familiare di un socio ordinario, simpatizzante e/o onorario. Detta figura è costituita allo scopo di favorire al massimo le aggregazioni familiari. L'associato familiare è privo di diritto di voto in Assemblea.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di ammissione**

1. Il soggetto che intende iscriversi al Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 può presentare domanda presso la Segreteria dell'associazione. Possono aderire al Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 tutti gli abitanti del mondo.

Nella domanda (Allegato A) il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione che attesta di avere preso conoscenza dello Statuto Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 e del relativo Regolamento e di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del sodalizio.

In ogni caso l'accettazione delle domande di iscrizione è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo che può negare detta accettazione a persona non in possesso dei requisiti, precisandone la motivazione con atto formale.

4. Le persone giuridiche pubbliche e private possono richiedere di associarsi al Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9. In qualità di associati ordinari, hanno diritto ad un solo voto in assemblea e sono rappresentate dal legale rappresentante pro-tempore.

#### **Art. 6**

##### **Delle quote sociali**

1. Le quote di associazione sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Il loro pagamento deve essere effettuato con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7**

##### **Tesseramento**

1. La tessera di associato al Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 è nazionale ed è fornita di numero progressivo.

2. Ogni associato non può essere titolare di più di una tessera.

3. La tessera, in caso di smarrimento, viene rinnovata gratuitamente a richiesta.

4. E' dovere primario degli associati rinnovare il tesseramento entro i primi tre mesi dell'anno al fine di assicurare con tempestività la programmazione dell'attività sociale. Gli associati non in regola con il tesseramento perdono ogni diritto previsto dallo Statuto del Club nonché il diritto al mantenimento del numero progressivo portato dalla tessera di iscrizione.

In caso di rinnovo dell'iscrizione in epoca successiva al primo trimestre dell'anno l'associato non potrà richiedere la riassegnazione del vecchio numero di tessera dovendo accettare il primo numero progressivo disponibile.

L'associato che non sia in regola con il versamento della quota associativa non ha diritto di voto in assemblea.

**5.** Il possesso della tessera dà diritto all'associato di partecipare - alle condizioni agevolate previste per gli associati - a qualsiasi evento organizzato presso qualunque Commissione Periferica.

**6.** I nomi degli associati ed i loro dati sensibili sono annotati su apposito registro e conservati, a norma di legge, presso la sede sociale del Club e non vengono né divulgati né utilizzati per attività estranee a quelle previste dallo Statuto. Con la richiesta di iscrizione al Club X1/9 Italia - Registro Italiano X1/9 ogni associato acconsente al trattamento dei propri dati sensibili secondo le norme delle vigenti leggi in materia di privacy.

## **Art. 8**

### **Procedure disciplinari - Competenza ed effetti dell'azione disciplinare**

**1.** Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono i seguenti:

a) diffamare il Club X1/9 Italia - Registro Italiano X1/9 o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;

b) propugnare organizzazioni indipendenti che tendano ad assorbire Commissioni Periferiche del Club X1/9 Italia - Registro Italiano X1/9;

c) creare nell'ambito del Club X1/9 Italia - Registro Italiano X1/9 nuclei di attività che tendano a menomarne l'esistenza;

d) svolgere azioni intese a spezzare l'unità degli associati creando situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti;

e) ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o intentare azione legale contro il Club X1/9 Italia - Registro Italiano X1/9 anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari;

f) servirsi dell'organizzazione del Club X1/9 Italia - Registro Italiano X1/9 per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell'Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale.

g) avere un contegno scorretto in seno all'Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici enunciati nel precedente art. 2 ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari.

**2.** Competente a promuovere l'azione disciplinare è il Presidente del Consiglio Direttivo o il Presidente della Commissione Periferica presso cui l'associato svolge la propria attività sociale.

Tutti gli atti di contestazione di addebiti, dell'avvio del relativo procedimento disciplinare e del provvedimento conclusivo devono essere portati a conoscenza dell'associato interessato mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

**3.** Il Consiglio Direttivo può adottare direttamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, previa audizione personale formalmente verbalizzata dell'associato interessato, il provvedimento del richiamo scritto, con il quale l'associato viene invitato a desistere da un comportamento non consono alle finalità del Club X1/9 Italia - Registro Italiano X1/9 o da azioni che turbino la vita sociale del Club.

Ove l'associato non cessi immediatamente il comportamento che ha originato il richiamo scritto il Consiglio Direttivo avvia il procedimento dinanzi al Collegio dei Probiviri.

**4.** Il Collegio dei Probiviri dispone, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notizia, una inchiesta, incaricando un associato o un membro del Consiglio Direttivo dell'audizione dell'associato e/o delle parti ed eventuali testimoni per l'accertamento dei fatti.

Di tale provvedimento dà conoscenza all'associato interessato dall'inchiesta informandolo dei fatti che gli vengono addebitati e per i quali viene sottoposto al procedimento disciplinare.

L'inchiesta dovrà concludersi entro novanta giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti, con l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

a) l'archiviazione;

- b) la deplorazione;
- c) la sospensione dall'esercizio dei diritti di associato per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) l'esclusione.

7. I provvedimenti del Collegio dei Probiviri sono comunicati al Presidente del Consiglio Direttivo per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne venga data integrale comunicazione all'interessato.

8. Al provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti di associato per un periodo pari o superiore a 3 mesi consegue anche la decadenza dell'associato da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione dalla possibilità di poterla ricoprire in futuro. Il Presidente del Consiglio Direttivo può adottare il provvedimento della riabilitazione, purchè siano trascorsi 2 anni dall'esecuzione del suddetto provvedimento e l'associato si sia impegnato costantemente nelle attività volte al conseguimento dei fini statutari.

La domanda di riabilitazione deve essere inoltrata dall'associato che vi abbia interesse al Presidente del Consiglio Direttivo e dovrà essere corredata da esaustiva motivazione.

9. E' sospeso in via cautelare dai diritti di associato, con decisione del Collegio dei Probiviri, fino all'esito definitivo del relativo procedimento, l'associato che sia stato condannato in primo grado per delitto non colposo o sia sottoposto a misure di prevenzione previste dalla legge penale.

La sospensione cessa dal momento in cui l'associato documenti la sua assoluzione, con sentenza passata in giudicato, ovvero l'estinzione del reato.

Ove sia intervenuta condanna definitiva, il caso è rimesso agli stessi Organi disciplinari di cui sopra che decidono sulla compatibile prosecuzione del rapporto associativo, valutando l'entità della condanna e la sua incidenza sui valori che caratterizzano l'appartenenza al Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9.

10. Il Presidente del Consiglio Direttivo promuove l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di un fatto passibile di provvedimento disciplinare compiuto da un associato.

11. I procedimenti disciplinari a carico di associati costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli Organi competenti.

I provvedimenti disciplinari della sospensione dall'esercizio dei diritti di associato, dalla frequentazione della sede e/o del Forum nonché dell'esclusione, divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, presso la sede legale del Club. Alla sospensione dalla frequentazione della sede e/o del Forum ed alla esclusione consegue anche il provvedimento di esclusione dal Forum (c.d. "ban") dell'associato.

## **Art. 9**

### **Cessazione dalla qualità di associato**

1. Le cause per la cessazione dalla qualità di associato sono le seguenti:

- a) Dimissioni: le dimissioni da associato del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 devono essere presentate alla Segreteria del Club, fornendo le motivazioni relative, affinché gli Organi statutari possano trarne spunto per eventuali provvedimenti;
- b) Morosità: la perdita della qualità di associato si verifica automaticamente il 31 marzo di ogni anno qualora l'associato, senza giustificato motivo, non abbia provveduto alla data predetta al rinnovo del proprio tesseramento;
- c) Esclusione: oltre che a seguito di procedimento disciplinare l'esclusione deve essere disposta nei confronti dell'associato che abbia riportato condanna penale per delitto non colposo, quando la condanna comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 del Codice Penale.

2. Coloro che hanno perso la qualità di associato per dimissioni non possono iscriversi come nuovi associati nell'anno in cui sono cessati. Essi possono iscriversi come nuovi associati a partire dall'anno successivo.

## **Art. 10**

### **Assemblea degli associati – Convocazione**

1. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria degli associati sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale stabilisce località, data e ora di convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

2. L'Assemblea Ordinaria degli associati è convocata anche su richiesta della maggioranza assoluta degli associati ordinari e simpatizzanti.

La richiesta deve essere corredata:

a) dall'elenco degli associati richiedenti, con le loro firme, e con l'indicazione del numero della tessera sociale. Le firme apposte sugli elenchi devono essere autenticate, in calce a ciascun elenco, da tre associati proponenti, sotto la loro piena responsabilità, o dal Presidente di almeno una delle Commissioni Periferiche di cui i richiedenti fanno parte.

b) dall'enunciazione dell'argomento da trattare, con una relazione illustrativa delle motivazioni.

3. Il Consiglio Direttivo, entro un mese dalla ricezione della richiesta di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, verificata la legittimità della richiesta, e la regolarità della posizione associativa degli associati richiedenti, esaminata la natura dell'argomento proposto e la validità delle sue motivazioni, approva o respinge l'istanza, dando mandato alla Segreteria del Club di informare gli interessati.

4. Nel caso di approvazione, il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, la località, il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, da svolgersi entro tre mesi dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire a tutti gli associati aventi diritto di voto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno.

7. Nel caso in cui nell'ordine del giorno sia inclusa l'approvazione di una proposta di modifica dello Statuto, lo schema di detto provvedimento, con la relativa illustrazione, deve essere trasmesso unitamente all'avviso di convocazione.

#### **Art. 11**

##### **Partecipazione all'Assemblea degli associati.**

##### **Diritto di voto**

1. All'Assemblea Ordinaria ed a quella Straordinaria degli associati possono intervenire, a proprie spese, tutti gli associati del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 in regola con il tesseramento dell'anno in corso. Ad essi è concesso di prendere la parola, per trattare un argomento di carattere generale, attenendosi alle procedure stabilite per lo svolgimento dei lavori.

2. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto in sede di Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Gli Enti e le persone giuridiche esprimono un solo voto tramite il loro legale rappresentante.

3. Ciascun associato può essere portatore, al massimo, di 2 (due) deleghe redatte a suo favore da altrettanti associati.

#### **Art. 12**

##### **Assemblea Ordinaria degli associati - Svolgimento dei lavori**

1. L'Assemblea Ordinaria degli associati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti.

2. L'Assemblea Ordinaria degli associati:

a) delibera sulle linee programmatiche generali dell'Associazione;

b) delibera sulla relazione del Presidente sull'andamento morale ed economico del Club;

c) discute ed approva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;

e) delibera sugli argomenti di interesse generale iscritti all'ordine del giorno.

3. All'inizio della seduta l'Assemblea nomina il proprio Presidente che verifica il numero degli associati con diritto di voto ed il numero dei voti validi per le deliberazioni. Accertata la validità dell'Assemblea, in prima o in seconda convocazione, nomina il segretario e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a discuterli. Al termine

della discussione di ciascun argomento, mette ai voti l'approvazione delle relative delibere. Toglie la parola per mantenere ordine e chiarezza nel dibattito o quando lo ritenga necessario per rientrare nel tema degli argomenti all'ordine del giorno; stabilisce i quesiti e le mozioni per i quali si deve far luogo a votazione; riassume le questioni che vengono trattate traendone le conclusioni; dà risposta alle interrogazioni; dà corso alle votazioni e ne proclama il risultato; firma il verbale della seduta.

4. Le votazioni sono fatte per alzata di mano, con prova e controprova.

5. Il verbale, redatto nell'apposito libro, rimane presso la sede del Club a disposizione dei singoli associati che possono prenderne visione ed estrarne copia.

#### **Art. 13**

##### **Assemblea Straordinaria degli associati.**

1. L'Assemblea Straordinaria degli associati è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo qualora lo ritengano opportuno.

2. L'Assemblea Straordinaria degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione ed a maggioranza dei voti in seconda convocazione.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 14**

##### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 10 dello Statuto, è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

a) determinazione dei criteri di massima dell'azione da svolgere per il conseguimento delle finalità del Club e per l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea degli associati;

b) esame e parere sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli associati;

c) approvazione del Regolamento allo Statuto, delle sue modifiche, aggiunte e varianti;

d) discussione e approvazione della relazione del Presidente sull'andamento morale ed economico del Club, prima di sottoporla all'Assemblea Ordinaria degli associati;

e) discussione e approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

f) pianificazione degli investimenti dei capitali del Club, delle alienazioni, acquisizioni o modifiche del patrimonio sociale;

g) costituzione delle Commissioni Periferiche;

f) nomina dei Presidenti delle Commissioni Periferiche;

h) emanazione delle disposizioni organiche, disciplinari e amministrative per le Commissioni Periferiche;

i) nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e designazione del relativo Presidente;

l) determinazione delle quote sociali nazionali per le varie categorie di associati;

m) scioglimento, su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri, delle Commissioni Periferiche che si dimostrino inattive;

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, unitamente all'ordine del giorno, deve essere inviato ai Consiglieri, mediante plico raccomandato, almeno un mese prima della data stabilita per la riunione, con allegata tutta la documentazione ritenuta necessaria per dare preventiva e completa conoscenza degli argomenti da discutere. In casi eccezionali e di urgenza, il termine di un mese può essere adeguatamente ridotto.

**10.** Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) Consiglieri.

All'inizio dei lavori, il Presidente, verificata la validità della seduta, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno e chiama un membro a fungere da Segretario della riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti, con la procedura dell'appello nominale. In caso di parità nei voti è determinante il voto del Presidente.

**11.** Della seduta viene redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo. Copia del verbale viene consegnata ai Consiglieri presenti (oppure inviata a quelli assenti), per conoscenza.

#### **Art. 16**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo collegiale di controllo del Consiglio Direttivo, il quale svolge autonomamente le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

**2.** Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convoca, volta per volta, i componenti per l'espletamento del mandato. Esso si estrinseca, di massima, nelle seguenti azioni:

a) il controllo di legittimità degli adempimenti contabili e amministrativi del Consiglio Direttivo, nell'osservanza delle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

b) l'esame e revisione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) l'accertamento collegiale o individuale della regolare tenuta dei libri contabili;

d) le verifiche di cassa, collegiali o individuali, riferite sia alle somme in contanti che a quelle depositate presso Istituti di Credito o Uffici postali, da compiersi saltuariamente almeno due volte l'anno;

e) il sindacato sugli investimenti dei fondi disponibili in osservanza delle norme vigenti.

**3.** Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo devono contenere un giudizio raggiunto, di preferenza, all'unanimità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, alla relazione di maggioranza deve essere allegata una relazione di minoranza motivata.

**4.** Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, da inserire in originale nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

**5.** I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e ne hanno l'obbligo quando all'ordine del giorno sono contemplate questioni amministrative o di bilancio.

Qualora essi non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio, senza giustificato motivo, la Presidenza provvede per la loro sostituzione.

#### **Art. 17**

##### **Collegio dei Probiviri**

**1.** Il Collegio dei Probiviri è l'Organo collegiale del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 che giudica, in piena autonomia, con le più ampie facoltà inquirenti, sulle controversie che possono sorgere fra gli associati e l'Associazione, fra due o più Commissioni Periferiche, o tra associati e Commissioni Periferiche.

**2.** I membri ed il Presidente del Collegio dei Probiviri sono nominati dal Consiglio Direttivo. I membri che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del Collegio decadono dalla carica e sono sostituiti dal Consiglio Direttivo.

**3.** Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qual volta si verifichi la necessità di procedere ad una decisione di sua competenza. A tale scopo la Segreteria del Club trasmette al Presidente del Collegio tutta la documentazione in suo possesso sulla vertenza da giudicare.

**4.** Il Presidente del Collegio dei Probiviri ricevuto il mandato, fissa la data e il luogo delle riunioni, le quali per essere valide devono contare sulla partecipazione di tutti e tre i membri. La composizione del Collegio, stabilita per una determinata vertenza, non può essere variata nel corso del procedimento, sotto pena di invalidità della decisione.

**5.** Il Collegio dei Probiviri, esaminati gli atti ricevuti relativi alla controversia da giudicare, promuove tutte le azioni ritenute idonee per l'accertamento della verità, richiedendo

eventuali supplementi di istruttoria, presentazione di proprie deduzioni da parte dell'associato inquisito e/o da parte dell'Organo che ha attivato il procedimento entro un termine perentorio, ed escussione di testimoni a favore o a carico del giudicando.

Del proprio giudizio, il Collegio dei Probiviri redige un verbale conclusivo nel quale, raggiunta l'unanimità, espone le motivazioni del provvedimento da applicare. Nel caso in cui non vi sia l'unanimità, al verbale deve essere allegata una relazione di minoranza motivata dal membro dissenziente.

Il Collegio delibera con decisione motivata.

I membri del Collegio dei Probiviri devono conservare il segreto sui fatti e sugli atti procedurali relativi al giudizio di cui sono stati investiti.

**6.** Il verbale conclusivo, con la relazione di minoranza, è trasmesso al Presidente del Consiglio Direttivo per l'ulteriore corso degli atti.

#### **Art. 18**

##### **Presidente del Consiglio Direttivo**

**1.** Il Presidente Del Consiglio Direttivo rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il custode dei valori tradizionali espressi solennemente dallo Statuto. Egli, con la collaborazione attiva degli uffici del Club svolge i seguenti compiti:

- a) vigila e provvede che la vita del Club si svolga conformemente alle norme dello Statuto e del Regolamento;
- b) coordina le attività delle Commissioni Periferiche e incoraggia, sprona, appoggia le loro iniziative volte al conseguimento degli scopi del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9;
- d) attua le direttive per l'attività sociale decretata dall'Assemblea degli associati con unicità di giudizio e di azione;
- e) esamina e istruisce le questioni che vanno sottoposte all'Assemblea degli associati, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri;
- f) elabora le proposte di varianti allo Statuto ed al Regolamento e redige le relative relazioni;
- g) convoca l'Assemblea degli associati, ordinaria e straordinaria, preparando le relazioni e l'ordine del giorno;
- h) convoca il Consiglio Direttivo per tutte le questioni che, a norma delle leggi vigenti, dello Statuto e del Regolamento, debbano essergli sottoposte;
- i) convoca il Collegio dei Probiviri per la risoluzione delle controversie di cui al precedente art. 17;
- j) promuove direttamente l'azione disciplinare, qualora venga a conoscenza di azioni censurabili compiute da associati;
- l) presiede all'amministrazione del patrimonio del Club;
- m) redige la relazione sull'andamento morale ed economico del Club, da allegare al conto consuntivo;
- o) propone al Consiglio Direttivo, lo scioglimento di Commissioni Periferiche inattive;
- p) agisce da tramite fra le Commissioni Periferiche ed Enti pubblici e privati, tutte le volte che la sua azione o il suo intervento possa essere vantaggioso o addirittura risolvete;
- q) rappresenta legalmente il Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9 secondo le direttive approvate dal Consiglio Direttivo;
- r) svolge ogni altro compito che possa essergli delegato dal Consiglio Direttivo.

**2.** Le direttive per lo svolgimento delle funzioni amministrative della Presidenza e per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, nonché i provvedimenti per l'attuazione dei giudicati del Collegio dei Probiviri sono formalizzate dal Presidente per mezzo di determinazioni scritte, da inserire in originale e progressivamente numerate, in apposita raccolta. Detta numerazione va rinnovata all'inizio del mandato del Presidente.

**3.** Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, il quale assume i compiti e le facoltà ad esso attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

#### **Art. 19**

##### **Presidente di Commissione Periferica.**

1. Il Presidente di Commissione Periferica è il rappresentante del Consiglio Direttivo nel territorio di competenza; egli svolge funzioni di coordinamento e controllo sugli associati della sua regione e di consulenza e consultazione nei confronti del Consiglio Direttivo.
2. La carica di Presidente di Commissione Periferica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, a garanzia di imparziale obiettività nello svolgimento della delicata funzione. In via eccezionale, tuttavia, il Presidente del Consiglio Direttivo può derogare dalla suddetta norma.
4. Il Presidente di Commissione Periferica deve operare sul territorio di sua competenza al fine di fornire agli associati fattivo supporto morale e materiale, consigli per il restauro delle vetture e facilitazioni nei contatti con le Autorità locali anche richiedendo l'intervento diretto del Presidente del Club.
5. Il Presidente di Commissione Periferica, in veste di coadiutore e consulente del Consiglio Direttivo fornisce informazioni sull'andamento delle attività locali della propria giurisdizione, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6. Il Presidente del Consiglio Direttivo, può convocare i Presidenti di Commissione Periferica in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva. Di tale fatto viene dato atto nel verbale della seduta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20**

##### **Le Commissioni Periferiche**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo può istituire nelle località ove esistano concrete premesse per lo sviluppo delle varie attività sociali e per una efficace propaganda a favore dell'automobilismo storico ed in particolare della Fiat – Bertone X1/9, in particolare fra i giovani, l'istituzione di Commissioni Periferiche del Club X1/9 Italia – Registro Italiano X1/9.
2. Le Commissioni Periferiche che abbiano ricevuto, a qualsiasi titolo, somme di danaro sono tenute ad inviarle senza indugio alla tesoreria del Club. È fatto assoluto divieto alle Commissioni Periferiche di utilizzare i fondi che devono essere trasmessi alla tesoreria dell'associazione.

\*\*\*\*

Torino, 15 gennaio 2012

Il Presidente

Madonia Gandolfo

.....

Il Segretario

Accornero Daniele

.....